

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGREA

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 842 del 10/06/2020 BOLOGNA

Proposta: DAG/2020/851 del 10/06/2020

Struttura proponente: AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Oggetto: AGREA - REG. UE 1307/2013 - ART. 10-TER DL 27/2019: SISTEMA DI ANTICIPAZIONE DELLE SOMME DOVUTE AGLI AGRICOLTORI - ATTIVAZIONE PER L'ANNO 2020.

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Firmatario: DONATO METTA in qualità di Direttore

Responsabile del procedimento: Donato Metta

Firmato digitalmente

Richiamati:

- la legge regionale 23 luglio 2001, n 21, che ha istituito l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, adottato in data 13 novembre 2001, che ha riconosciuto AGREA come Organismo Pagatore per quanto riguarda i pagamenti, sul territorio della Regione Emilia-Romagna, inerenti le misure di sviluppo rurale;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali prot. n. B/387 adottato in data 12/03/2003, che ha riconosciuto AGREA come Organismo Pagatore per quanto riguarda la gestione ed i pagamenti, sul territorio della Regione Emilia-Romagna, inerenti i settori dei seminativi, foraggi essiccati, vitivinicolo (ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ortofrutta (programmi operativi OP, ritiri e trasformati ortofrutta), miele, zootecnia (carni bovine, con l'esclusione del premio all'esportazione), carni ovi-caprine;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali prot. B/1642 in data 08/07/2004, che ha riconosciuto AGREA come Organismo Pagatore, nel territorio di competenza, per quanto riguarda la gestione ed i pagamenti riguardanti tutti i residui settori d'intervento ivi comprese le nuove linee di premio definite con la riforma della PAC, con l'esclusione di quanto indicato dal decreto legislativo n. 165/99 relativamente agli interventi sul mercato agricolo ed agroalimentare (lettera a) art. 4) ed all'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli altri Paesi (lettera b) art. 4) nonché della misura prevista dall'art. 99 del Reg. CE 1782/03 per la specie "Oryza sativa L" ove applicato l'art. 70 dello stesso regolamento;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali adottato in data 26 settembre 2008 che ha confermato il riconoscimento di AGREA come Organismo pagatore per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;

Richiamati inoltre, in particolare:

- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000,

(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GUUE L 347 del 20.12.2013) e in particolare gli articoli 26 "Disciplina finanziaria", 75 "Pagamento ai beneficiari" e 76 "Sistema di identificazione dei beneficiari";

- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GUUE L 347 del 20.12.2013) e in particolare l'allegato I "Elenco dei regimi di sostegno";
- il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GUUE L 350 del 29.12.2017);
- il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GUUE L 227 del 31.07.2014) in particolare l'articolo 17 "Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie";
- il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- il decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 (GU - serie generale - n. 75 del 29/03/2019), recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto" convertito in legge con modificazioni con legge 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare, di tale normativa, l'art. 10-ter "Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune";
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (GU - serie generale - n.70 del 17/3/2020), recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19." convertito in legge con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare, di tale normativa, l'art. 78 " Misure in favore del settore agricolo e della pesca";
- la comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificate dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 e dell'8 maggio 2020, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea C 112 I del 4 aprile 2020 e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 164 del 13.5.2020;

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 224, comma 1;
- il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154";
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" in particolare, di tale normativa, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", e in particolare, di tale normativa, l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca", l'art. 9 "registrazione degli aiuti individuali" e l'art. 14 "verifiche relative agli aiuti de minimis";
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo del 03/06/2019 prot. n. 5932 recante ATTUAZIONE DELL'ART 10-TER DEL DECRETO LEGGE 29 MARZO 2019 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 44 DEL 21 MAGGIO 2019 AVENTE AD OGGETTO "*SISTEMA DI ANTICIPAZIONE DELLE SOMME DOVUTE AGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO PREVISTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE DI CUI AL REG. (UE) N. 1307/2013*" e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 10-ter DL 27/2019, modificato dall'art. 78, comma 1 del DL 18/2020:

- al dichiarato scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, gli Organismi Pagatori riconosciuti sono autorizzati a corrispondere, entro il 31 luglio di ciascun anno e fino al persistere della condizione di crisi, un'anticipazione

sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC;

- l'importo dell'anticipazione è pari al 70 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del Reg. UE 1307/2013;
- gli aiuti connessi all'anticipazione in argomento si intendono concessi ai sensi del Reg. UE 1408/2013 e per la loro erogazione si applicano le disposizioni sulle anticipazioni di cassa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari previste dall'art. 3 comma 4 D.Lgs. 74/2018;
- per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione si applica la vigente normativa europea e nazionale per l'erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 05/06/2020 prot. n. 6250 recante DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 78 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27.

Considerato che tale decreto, in attuazione del comma 4-bis dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, consente agli organismi pagatori di dar corso all'anticipazione ivi prevista anche contemporaneamente a quella di cui al comma 1 dell'articolo 10-ter medesimo e che:

- l'importo dell'anticipazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 3 del decreto, è stabilito in misura pari al 70 per cento del valore del portafoglio titoli dell'agricoltore, come risultante dal registro nazionale titoli 2019;
- gli aiuti connessi all'anticipazione in argomento si intendono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea n. C(2020) 1863 del 19.3.2020;
- per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione si applica la vigente normativa europea e nazionale per l'erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC;

Vista la Circolare di Agea Coordinamento prot. n. 38466 del 08/06/2020 avente ad oggetto "SISTEMA DI ANTICIPAZIONE

DELLE SOMME DOVUTE AGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO PREVISTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE DI CUI AL REG. (UE) N. 1307/2013 - CAMPAGNA 2020";

Ritenuto opportuno:

- attivare per l'anno 2020 entrambe le anticipazioni sopra descritte: l'anticipazione in regime di minimis ai sensi dell'art. 10-ter DL 27/2019 e l'anticipazione ai sensi del comma 4-bis dell'art. 10-ter DL 27/2019;
- stabilire che la domanda di anticipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 15 giugno 2020;

rimandando, per quanto riguarda la disciplina ed i controlli su tali regimi di anticipazione, alle disposizioni di cui all'art. 10-ter DL 27/2019, al DM 3 giugno 2019, prot. 5932 e al DM 5 giugno 2020, prot. 6250;

Richiamati i seguenti atti:

- Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale di AGREA come da ultima revisione adottata con Determinazione del Direttore di AGREA n. 119 del 10/02/2010 e approvata con Delibera di Giunta n. 823 del 21/06/2010;
- Determinazione del Direttore di AGREA n. 16666 del 31/12/2008, concernente "Definizione delle funzioni organizzative dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'E.R. - AGREA", così come integrata dalle Determinazioni del Direttore di AGREA n. 1038/2017 e n. 1078/2017, sul sistema dei controlli interni;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2198 del 28/12/2017 concernente la nomina del Direttore di AGREA;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni in narrativa esposte che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1) di attivare per l'anno 2020 l'anticipazione in regime di minimis ai sensi dell'art. 10-ter DL 27/2019 e l'anticipazione in regime di aiuto di stato ai sensi dell'art. 10-ter, comma 4-bis DL 27/2019;
- 2) di stabilire che entrambe le tipologie della domanda di anticipazione di cui al punto 1) dovranno essere presentata entro e non oltre il 15 giugno 2020;

- 3) di dare atto che per quanto riguarda la disciplina ed i controlli delle anticipazioni di cui al punto 1) sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 10-ter DL 27/2019, al DM 3 giugno 2019, prot. 5932, al DM 5 giugno 2020, prot. 6250 e della Circolare Agea prot. n. 38466 dell'8/06/2020.
- 4) di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico e di Autorizzazione a dare ampia diffusione ai contenuti della presente determinazione, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di AGREA <http://agea.regione.emilia-romagna.it>.

Donato Metta